

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2018

Definizione delle modalita' di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative risorse. (18A01663)

(GU n.57 del 9-3-2018)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);

Visto il predetto art. 5, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al predetto comma 2-ter dello stesso art. 5, sulla base delle medesime richieste;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato l'art. 5, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalita' di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti previsti dall'art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, nonche' i criteri per la ripartizione delle relative risorse.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «art. 7-bis del decreto-legge n. 234 del 2016»: l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

c) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica»: il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

e) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

f) «decreto ministeriale 5 agosto 2008»: il decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 «Incolumita' pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione»;

g) «decreto Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017»: il decreto Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, recante: «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale»;

h) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 217, comma 1, lettera u), del «Codice dei contratti pubblici»;

i) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;

l) «finanziamento»: la quota parte delle risorse di cui all'art. 2-ter del «decreto-legge» da assegnare ai comuni interessati, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), del medesimo «decreto-legge»;

m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, adottate su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata», di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;

n) «linee guida»: le linee guida, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;

o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;

p) «progetto»: il progetto relativo alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge».

Art. 2

Requisiti di ammissibilità delle richieste dei comuni interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei

fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli gia' precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni. Non e' comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia' realizzati;

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilita' delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto legge», consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilita' delle somme stanziare per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

Art. 3

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del «patto».

2. Per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento devono essere presentate entro il 30 giugno 2018 alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia non oltre il 31 agosto successivo.

3. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del finanziamento, secondo le modalita' indicate dall'art. 8.

Art. 4

Modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni e documentazione da allegare

1. I comuni presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed agli atti in proprio possesso;

b) fornisce un rapporto circa i fenomeni di criminalita' diffusa insistenti nell'area urbana interessata dall'installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento;

c) attesta l'indice di delittuosita' relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato.

2. Le richieste di ammissione ai finanziamenti devono essere, a pena di irricevibilita', redatte sul modello di cui all'allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalita' di cui all'art. 23 del

«Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;

b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

a) progettazione in tutte le sue fasi;

b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

c) regolare esecuzione/collauda;

d) coordinamento della sicurezza;

e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5

Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo finanziamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all'area I del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso.

Art. 6

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dai comuni con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 0 a 10 punti, con attribuzione del punteggio più elevato alle province che superano l'indice medio di delittuosità su scala nazionale;

b) indice di delittuosità del comune, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 10 a 20 punti, attribuendo il punteggio più alto in ragione del superamento dell'indice di delittuosità della provincia;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento, valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1: da 0 a 10 punti;

d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

fino a 3.000 abitanti - 10 punti;

- da 3.001 a 5.000 - 8 punti;
- da 5.001 a 10.000 - 6 punti;
- da 10.001 a 15.000 - 4 punti;
- da 15.001 a 20.000 - 2 punti;
- oltre 20.000 - 0 punti;

e) la Commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del progetto. Successivamente, alla percentuale di cofinanziamento massima (PC_{max}) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PC_i) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: $(PC_i / PC_{max}) \times 20$.

2. In relazione ai criteri di cui al comma 1, a ciascuna richiesta di ammissione al finanziamento è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti.

3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000», recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7

Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La Commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di finanziamento, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 e dal «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento.

Art. 8

Pubblicazione della graduatoria e ammissione al finanziamento

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie a valere sui «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fissato in 7 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

3. I progetti ammessi a finanziamento sono comunicati alla

Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9

Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del finanziamento

1. I progetti ammessi a finanziamento devono essere resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. E' fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» deve essere assunta nei successivi 30 giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

2. Per i progetti esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3 e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il finanziamento con le seguenti modalità:

il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;

il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;

il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;

il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del finanziamento, con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro 90 giorni dall'ultimazione, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme concesse.

Art. 10

Effetti della decadenza e della revoca del finanziamento e recupero delle somme

1. In caso di decadenza il finanziamento è concesso al comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilita' «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione di personale e mezzi disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno
Minniti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018
Interno, foglio n. 433

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico